



## IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Economia e delle Finanze: "PROPOSTA IMMOBILI 2015" - invito a segnalare immobili di proprietà da vendere o valorizzare.
- Corte dei Conti: Quantificazione delle risorse da destinare al trattamento accessorio - Deliberazione n. 97/PAR/2015 Sezione Controllo Regione Puglia.
- Conferenza Stato-città e autonomie locali: criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2015.
- Funzione Pubblica: questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane.
- Agenzia delle Entrate: Enti Locali esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
- Ministero dell'Interno - Agenzia Segretari - Segretari comunali: iscrizione fascia professionale "B". Trattamento economico.
- A.N.A.C.: criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015.
- A.N.A.C.: Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici - Consultazione on line.

Ministero dell'Economia e delle Finanze: "PROPOSTA IMMOBILI 2015"- invito a segnalare immobili di proprietà da vendere o valorizzare.

Con comunicato del 2 aprile 2015 del Direttore Generale del Tesoro e del Direttore dell'Agenzia del Demanio, parte il progetto "PROPOSTA IMMOBILI 2015" che ha l'obiettivo di individuare e selezionare proprietà pubbliche da utilizzare per operazioni di dismissioni immobiliari, da realizzarsi anche entro l'anno.

Destinatari dell'invito sono le Regioni, le Province, i Comuni capoluogo e non, con popolazione superiore a 50.000 abitanti (per il Molise, la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige la soglia demografica dei comuni è ridotta a 20.000 abitanti.

Tali soglie potranno essere derogate per i territori di particolare interesse turistico e produttivo) e gli altri Enti pubblici nazionali inseriti nel conto economico consolidato pubblicato dall'Istat.

I moduli per inviare le candidature degli immobili e la relativa documentazione sono stati pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro, sul Portale Tesoro e sul sito dell'Agenzia del Demanio per assicurare la più ampia partecipazione da parte degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche.

Le candidature degli immobili verranno raccolte dall'Agenzia del Demanio. All'Ente che segnalerà immobili per

questo progetto sarà garantito:

- Accesso alle procedure di alienazione semplificate.
- Supporto alla promozione dei propri immobili presso un'ampia platea di potenziali investitori.
- Assistenza tecnica specialistica dalle Direzioni regionali dell'Agenzia presso le quali sono stati attivati sportelli tecnici con il compito di gestire le proposte pervenute e prestare supporto tecnico-amministrativo ai partecipanti.

La domanda di partecipazione deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica

propostaimmobili2015@agenziaedemanio.it  
entro il 31 maggio 2015.

Corte dei Conti: Quantificazione delle risorse da destinare al trattamento accessorio - Deliberazione n. 97/PAR/2015 Sezione Controllo Regione Puglia.

Con deliberazione n. 97 del 27 marzo 2015, la Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Puglia, interviene sulla quantificazione delle risorse da destinare al trattamento accessorio:

Il fondo delle risorse decentrate a partire dal 2015 deve essere costituito con una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014. La decurtazione si applica sul fondo calcolato in base alle regole dei vigenti Ccnl e non sul fondo 2014.

L'art.9, co.2-bis, del D.L. n.78/2010, inserito in sede di conversione dalla legge n.122/2010, espressamente volto al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e applicabile anche nei confronti degli enti locali, dopo le modifiche previste dall'art.1, co.456, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e che, a decorrere dall'1 gennaio 2015, "le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Il citato comma 456, quindi, rispetto a quanto disposto precedentemente, ha contemporaneamente apportato due significative novità: ha immediatamente prorogato al 31 dicembre 2014 (il termine precedente era il 31 dicembre 2013) le misure di contenimento e riduzione previste dalla prima parte del comma (obbligo di non superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) e ha previsto, a decorrere dall'1 gennaio 2015, una volta terminati gli obblighi di contenimento e di riduzione proporzionale descritti, una

decurtazione di "un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" (non precedente esercizio o precedente anno).

Per il periodo a partire dall'1 gennaio 2015, è stato chiarito "che gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio ... costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015". Tali decurtazioni diventano permanenti e non possono essere più recuperate.

In altre parole, il fondo delle risorse decentrate per il 2015 deve essere costituito con una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014. In virtù del testo letterale della norma in esame, quindi, a decorrere dall'1 gennaio 2015, non è consentito procedere ad una decurtazione pari a quella operata nel solo esercizio 2014, oppure apportare una riduzione pari alla media (anziché alla somma) delle riduzioni apportate sui fondi negli esercizi 2011/2014. Non è consentito neanche ridurre il fondo 2015 solo in misura proporzionale alla riduzione nel 2015 del personale in servizio non avendo il legislatore proceduto, dopo il menzionato comma 456, ad una ulteriore proroga del termine già prorogato al 31 dicembre 2014. Il legislatore, infatti, con l'integrazione apportata dall'art.1, co.456, della legge n.147/2013, non si è limitato semplicemente a prorogare

(nel caso specifico al 31/12/2014), il periodo di tempo (indicato nella prima parte del comma in esame) per il quale procedere alla riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ma ha, invece, previsto anche il consolidamento delle decurtazioni apportate nel precedente periodo, vale a dire nell'intero periodo disciplinato dall'art.9, co.2-bis, in esame (dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014). Appare opportuno evidenziare che il legislatore considera le risorse destinate al trattamento economico accessorio in modo unitario, senza distinzione tra risorse stabili e variabili. Ciò induce il Collegio a ritenere che la decurtazione da apportare riguardi, complessivamente, la parte stabile e la parte variabile del fondo.

Chiarite nuovamente le modalità di quantificazione della riduzione da apportare (somma delle riduzioni apportate per l'intero periodo 2011/2014), occorre tuttavia individuare la base di calcolo alla quale applicare la suddetta riduzione. Il testo letterale della norma in esame non individua esattamente il fondo al quale applicare la riduzione e consente, quindi, astrattamente, più possibilità. La base di calcolo può, infatti, essere individuata nel fondo calcolato in base ai tuttora vigenti Ccnl relativi al personale degli enti locali, oppure nell'ultimo fondo del trattamento accessorio (fondo calcolato per

l'esercizio 2014).

Secondo la Corte la base di calcolo sulla quale operare, a partire dall'1 gennaio 2015, la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014 (e non alla sola riduzione operata nel corso del 2014) prevista dall'ultimo periodo dell'art.9, co.2-bis, del D.L. n.78/2010 è individuabile nel fondo costituito secondo le regole proprie della vigente normativa contrattuale e non nel fondo quantificato per l'esercizio 2014. Tale interpretazione, coerente con la formulazione letterale della norma in esame, appare preferibile per varie ragioni: evita un sostanziale duplice taglio delle risorse non espressamente previsto dal legislatore (in quanto il fondo 2014 già risentiva delle riduzioni apportate nel precedente periodo 2011/2013); esclude in radice la possibilità che si possa giungere ad un fondo pari a zero oppure negativo; risulta conforme alla volontà del legislatore di non perpetuare, dopo il 31 dicembre 2014, il limite del fondo per l'anno 2010 e l'obbligo di riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e, infine, come già affermato in precedenza, apporta una decurtazione corrispondente "alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo", come testualmente indicato dal legislatore, anziché alla riduzione operata nel solo precedente esercizio 2014.

In sostanza, esemplificando, se il fondo quantificato in base alle regole dei vigenti Ccnl, senza considerare le riduzioni successivamente disposte

dalla legge, era pari a 100 e ci sono state riduzioni pari a 2 nel 2011 (fondo pari a 98), pari a 4 nel 2012 (fondo pari a 94), pari a 3 nel 2013 (fondo pari a 91) e pari a 5 nel 2014 (fondo pari a 86), a partire dall'1 gennaio 2015, considerando le riduzioni dell'intero periodo 2011/2014 (pari a 14) e non la riduzione del solo esercizio 2014 (pari a 5), venuti meno (alla data del 31/12/2014) i precedenti obblighi di non superamento del fondo 2010 e di riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio, il fondo sarà pari a 86 (decurtando al fondo calcolato secondo le regole dei Ccnl pari a 100 la somma delle riduzioni operate nel periodo 2011/2014 pari a 14 e non la sola decurtazione applicata nel 2014 pari a 5).

Pur essendo venuti meno, alla data del 31 dicembre 2014, i precedenti obblighi di non superamento del fondo 2010 e di riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio, restano comunque fermi i vigenti limiti in tema di spesa del personale (es. art.1, commi 557 e seguenti, della legge n.296/2006). Il fondo quantificato a partire dall'1 gennaio 2015 (nell'esempio pari a 86) costituisce, quindi, il nuovo tetto massimo per le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio, in sostituzione del limite massimo individuato dalla stessa norma in esame, fino al 31 dicembre 2014, nel corrispondente importo dell'anno 2010. La decurtazione operata (nell'esempio pari a 14) è permanente e non può essere più recuperata.

Si segnala che sulla questione della

interpretazione dell'art.9, co.2-bis, del D.L. n.78/2010 in ordine alla problematica in argomento ha avuto occasione di pronunciarsi recentemente anche la Ragioneria generale dello Stato con la circolare n.8/2015 (pag.52). In tale circolare, apparentemente in modo difforme da quanto ritenuto da questa Sezione, la Ragioneria generale dello Stato ha affermato che la decurtazione, "permanentemente" da apportare a partire dall'1 gennaio 2015, è "di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014". Tale orientamento non risulta condivisibile nella misura in cui sostiene che la decurtazione da operare è di importo pari alle sole riduzioni apportate al fondo 2014, anziché alla somma delle riduzioni apportate ai fondi per l'intero periodo 2011/2014. Il legislatore, infatti, se avesse voluto fare riferimento alle riduzioni operate con riferimento al solo anno 2014 avrebbe testualmente riferito la decurtazione da apportare al fondo non "alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo", come avvenuto, ma al precedente "esercizio" oppure "anno".

Conferenza Stato-città e autonomie locali: criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2015.

In sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 31 marzo u.s. è stato sancito l'accordo sui criteri di formazione e di riparto del Fondo di

solidarietà comunale per l'anno 2015. Sulla formazione del Fondo, che ammonta a 3.701 milioni di euro per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, incidono negativamente le riduzioni di risorse ai Comuni ed, in particolare, il taglio di 1200 milioni di euro disposto dalla legge di stabilità 2015 ed il taglio alle spese di 563 milioni di euro ex art. 47 del d.l. 66/14.

Il Fondo viene ripartito per la prima volta nel 2015 anche con criteri che tengono maggiormente conto di esigenze di perequazione tra Comuni.

Infatti, il 20% dell'ammontare del Fondo da assegnare ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, pari ad un importo di 740 milioni di euro, è ripartito, in modo del tutto innovativo rispetto agli anni passati, con i criteri dei fabbisogni standard e della capacità fiscale di ciascun Comune. Si abbandona, pertanto, per la prima volta, il criterio del taglio lineare e della spesa storica che avevano suscitato molte polemiche.

Ulteriori informazioni su:

[http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC\\_000255\\_Comunicato%20della%20Conferenza%20Statocitta%20del%2031%20marzo%202015.pdf](http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000255_Comunicato%20della%20Conferenza%20Statocitta%20del%2031%20marzo%202015.pdf)

Funzione Pubblica: questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane.

Con nota del 27 marzo 2015, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa alcune questioni di carattere applicativo ed interpretativo in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, rendendo noto che sono in corso di elaborazione i criteri relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta da sottoporre all'osservatorio nazionale; i predetti criteri sono definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il decreto definirà anche le procedure di svolgimento dei processi di mobilità che saranno gestiti dall'apposito portale.

Il citato decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione darà, altresì, indicazioni sulla disciplina del trattamento economico del personale trasferito

Come già chiarito, sono stati introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all'attivazione delle procedure concorsuali o di avviamento tramite centro per l'impiego, in modo da assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento.

Dunque, gli adempimenti dell'articolo 34-bis d.lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni procedono al reclutamento di personale dall'esterno e non all'ipotesi della mobilità volontaria di personale.

In relazione a ciò, prima di avviare nuove procedure concorsuali le amministrazioni dovranno esperire le procedure di mobilità preventiva di cui potranno avvalersi anche i dipendenti degli enti di area vasta.

Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.

Il testo integrale della nota è reperibile all'indirizzo

[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1241223/nota\\_27\\_03\\_2015.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1241223/nota_27_03_2015.pdf)

**Agenzia delle Entrate: Enti Locali esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.**

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 31 marzo 2015, dispone che per l'anno 2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse

dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013.

Per l'anno 2014, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.

**Ministero dell'Interno - Agenzia Segretari - Segretari comunali: iscrizione fascia professionale "B".  
Trattamento economico.**

L'Ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, con nota del 24 marzo 2015, ricorda che il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che gli effetti delle progressioni di carriera del personale contrattualizzato, comunque denominate, disposte negli anni 2011 - 2013, si intendono limitati ai profili giuridici, con esclusione di quelli di ordine economico (articolo 9, comma 21, ultimo periodo).

L'efficacia della predetta disposizione è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, con D.P.R. 4 settembre 2013, n.122.

A fronte delle citate previsioni, si è ritenuto, in attesa di acquisire le valutazioni richieste al Dipartimento della Funzione Pubblica, di sospendere ogni attribuzione relativa al

trattamento dei segretari comunali che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 14, comma 1, del D.P.R n.465/1997 (corsi c.d. "Spes").

Tanto premesso, si osserva come, a decorrere dal 1 gennaio 2015, risultano superate le limitazioni che impedivano l'erogazione del trattamento economico contrattualmente stabilito per la fascia professionale "B" nei confronti dei segretari, idonei ai corsi "Spe.S", che abbiano acquisito la titolarità presso comuni corrispondenti a tale fascia.

Per il periodo antecedente al 1° gennaio 2015 - in forza di quanto rappresentato dal Dipartimento della Funzione pubblica con nota n. n.0060480 del 28 ottobre 2014 nonché dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n.13748 del 24/02/2015 - si è portati a ritenere, invece, che la normativa in argomento comporti la cristallizzazione del trattamento tabellare dei segretari comunali che, a seguito del superamento del corso "Spe.S" abbiano conseguito la titolarità presso comuni iscritti nella fascia "B". In tali casi, pertanto, il conseguimento di funzioni diverse durante il periodo di vigenza del blocco stipendiale risulterà remunerabile esclusivamente mediante quelle componenti della retribuzione legate all'incarico, quali retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

Il trattamento economico, invece, resta - in ogni caso - collegato al comune in cui viene prestato servizio con riferimento a quei segretari che, a

seguito del superamento del corso "Spe.S", non abbiano ancora conseguito la titolarità in comuni corrispondenti alla fascia professionale "B", stante quanto rappresentato nei sopra richiamati pareri.

Il testo integrale della nota è reperibile su:

<http://www.agenziasegretari.it/Uploads/Documents/7905segr-comli-iscrizione-fascia-b-tratteconomico.pdf>

A.N.A.C.: criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato la risposta ad una serie di quesiti presentati dal Ministero dell'Interno in ordine all'applicazione degli artt. 38, comma 2- bis, e 46, comma 1- ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La prima questione riguarda l'applicabilità del citato comma 2-bis anche alle procedure ristrette, nelle quali la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ma solo successivamente insieme all'offerta. Sul punto è stato osservato che l'Autorità con determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 ha già sottolineato come la cauzione provvisoria costituisca garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione. La disciplina di cui al



citato comma 2-bis ha portata generale e, pertanto, la sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis può essere comminata anche nelle procedure ristrette (cfr. determinazione 1/2015, p. 9).

In relazione alla seconda questione, concernente la compatibilità dell'art. 38, comma 2-bis, con l'art. 12 d.lgs. 209/2005 (che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative) e con l'art. 75, comma 1, del Codice dei contratti, il quale stabilisce che nelle procedure ad evidenza pubblica la garanzia a corredo dell'offerta può essere rilasciata anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, è stato evidenziato come il divieto di cui all'art. 12 cit. non incide sulla disciplina del nuovo soccorso istruttorio.

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono, infatti, che la causa della polizza fideiussoria sia quella di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui (propria del contratto di fideiussione) e non di traslare il rischio di un avvenimento futuro ed incerto dal contraente all'assicuratore (proprio del contratto di assicurazione).

Secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, «pur essendo prestata spesso da un'impresa di assicurazione, la funzione della polizza non consiste nel trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il

quale è demandato allo stesso beneficiario) - ma in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile...» (Cass. Sez. Un. 18.2.2010, n.3947).

Alla luce di ciò si è, quindi, concluso che la polizza fideiussoria rientra nell'ambito dei contratti (autonomi) di garanzia, mentre quello di assicurazione rientra nell'ambito dei contratti aleatori e che, pertanto, la diversa tipologia dei negozi giuridici contemplati rispettivamente dagli artt. 12 d.lgs. 209/2005 e 75 d.lgs. 106/2006 sia di per sé sufficiente a fugare i dubbi su ipotetiche violazioni del divieto posto dal Codice delle assicurazioni.

Con la terza questione, è stato affrontato il tema del giusto raccordo tra l'affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui "la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio" e la lettera dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l'operatore economico "è obbligato" al pagamento della sanzione.

Al riguardo la lettura fornita dall'Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in

modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all'art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione.

È stato chiesto, infine, un approfondimento relativo alla partecipazione di un costituendo RTI ad una procedura ristretta sia con riferimento all'escussione della cauzione provvisoria ex art. 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti, sia con riferimento alle conseguenze della mancata regolarizzazione e/o integrazione da parte di uno dei componenti.

Sotto il primo profilo si è rilevato che se la cauzione è presentata in forma di fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata, e, quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in qualità di contraente, in tal modo la stessa verrà a garantire la stazione appaltante per l'eventuale inadempimento posto in essere da uno qualsiasi dei contraenti (cfr. ANAC, Schema di disciplinare di gara, Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014, punto 11.3.7). Ne deriva allora che nell'ipotesi in cui la stazione appaltante disponga l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta integrazione o regolarizzazione "per quanto di

competenza" ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione, che dovrà, però, essere reintegrata tempestivamente, pena l'esclusione dell'intero RTI costituendo (cfr. determinazione n.1/2015, pag. 9). Sotto il secondo profilo, si è osservato che in caso di mancata regolarizzazione la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara (cfr. determinazione n.1/2015 pag. 8) e, quindi, di tutto il costituendo RTI, che rappresenta un unico concorrente, indipendentemente dal fatto che l'inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una delle mandanti, non essendo consentito alla stazione appaltante ammettere al prosieguo della gara la sola mandataria nella veste di nuovo soggetto partecipante singolarmente o in raggruppamento con diverso operatore economico. Difatti, come sottolineato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 4.5.2012, n. 8, «il codice degli appalti indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva del RTI, già aggiudicatario, sempre in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19). Secondo un'interpretazione restrittiva se ne desume il divieto della modifica della compagine soggettiva in corso di gara o dopo l'aggiudicazione al RTI, al di fuori dei casi consentiti. (...)». Tuttavia la citata pronuncia ammette la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo purché avvenga per esigenze organizzative proprie dell'a.t.i. o

consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'a.t.i. che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva.

[http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6089](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6089)

A.N.A.C.: Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici - Consultazione on line.

L' Autorità Nazionale Anticorruzione, ha avviato le consultazioni on line sulle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Il termine per l'invio dei contributi è il 15 aprile 2015.

Le Linee guida sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono

altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità (A.N.A.C.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

A seguito dell'approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'A.N.A.C. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.A.C. il compito di predisporre il PNA.

L'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei

quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Le disposizioni in questione intervengono in un quadro normativo già di per sé particolarmente complesso il cui ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, oggi solo in parte risolte a seguito della modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013.

In particolare, per quanto riguarda l'applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società controllate, a quelle partecipate e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché agli enti pubblici economici, le modifiche normative sopra citate, unitamente alla disorganicità delle disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società, hanno indotto l'A.N.AC. e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, con l'istituzione di un tavolo tecnico, finalizzata all'elaborazione di indicazioni condivise sull'applicazione della normativa anticorruzione e della

nuova disciplina in materia di trasparenza.

Alla fine di dicembre 2014, l'A.N.AC. e il MEF hanno approvato un documento, pubblicato sui rispettivi siti istituzionali, in cui sono stati tracciati i principali indirizzi a cui si attengono le presenti Linee guida e la direttiva che il MEF intende adottare nei confronti delle proprie società controllate e partecipate.

Le Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida sostituiscono integralmente i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni nonché agli enti pubblici economici tenuti al rispetto della normativa.

L'applicazione delle presenti Linee guida è sospesa per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate

Le Linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche vigilanti, partecipanti e controllanti da un lato gli enti di diritto privato e dall'altro gli enti pubblici economici. Ad avviso dell'Autorità, infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l'applicazione della

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla. Le linee guida sono integralmente riportate su:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/SchemaDeliberaCons.15.04.14.pdf>